



Allegato C) al n.55859 Rep. e n.41494 Racc.

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE  
"AIUTO BAMBINI BETLEMME ODV"**

---

**ART. 1 Denominazione, sede e durata**

E' costituita, ai sensi del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore, d'ora in avanti CTS) e successive modifiche e integrazioni, l'associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: ASSOCIAZIONE AIUTO BAMBINI BETLEMME ODV, da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di Verona, presso la sede della Caritas Diocesana Veronese, e con durata illimitata.

La denominazione associativa completa di acronimo dovrà essere utilizzata sempre nella sua forma completa nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, potrà essere deciso con delibera del Consiglio Direttivo con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

**ART. 2 Statuto**

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del CTS, delle relative norme di attuazione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

**ART. 3 Efficacia dello statuto**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

**ART. 4 Interpretazione dello statuto**

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

**ART. 5 Finalità e Attività**

La principale finalità associativa è la promozione in Italia e il sostegno del Caritas Baby Hospital di Betlemme, l'unico ospedale pediatrico in Cisgiordania completamente dedicato alla cura dei bambini ammalati che vivono nei territori che sono il cuore della Terra Santa. Questo significa, in particolare, provvedere a che i bambini ammalati e le loro famiglie possano continuare ad accedere ai servizi sanitari e sociali offerti dal Caritas Baby Hospital di Betlemme a partire dal 1952. Ogni attività posta in essere dall'associazione persegue questo scopo primario.

Nel perseguire questo scopo principale, per l'associazione è indispensabile richiamare e rinforzare le proprie radici morali, etiche ed identitarie. Per questo, nello svolgimento di ogni attività, l'associazione si impegna nella promozione e nella tutela dei valori della solidarietà tra i popoli, della Pace a ogni livello delle relazioni umane, del dialogo interculturale e interreligioso, dei diritti umani connaturati a ogni essere umano, della dignità economica e materiale di ogni individuo, dell'inclusione sociale, quali condizioni necessarie al pieno sviluppo di ogni essere umano in armonia con il resto del Creato.

Le Attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 CTS previste:

- I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- U) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di

cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- V) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- W) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nello specifico le Attività di interesse generale elencate si potranno concretizzare, a titolo esemplificativo, nelle seguenti azioni:

- promozione del Caritas Baby Hospital di Betlemme in Italia, quale simbolo universale di Pace, Solidarietà e Dialogo in un contesto di enorme sofferenza e deprivazione;

- sensibilizzazione sulle gravissime difficoltà vissute dai bambini e dalle famiglie abitanti nei territori palestinesi;

- informazione sulle iniziative di dialogo, incontro e solidarietà che avvengono in Palestina, Israele e in Terra Santa per promuovere e realizzare la Pace tra i popoli;

- realizzazione di campagne di raccolta fondi sul territorio italiano;

- realizzazione di gemellaggi tra il Caritas Baby Hospital e professionisti della sanità o con strutture sanitarie pubbliche o private, al fine di garantire formazione continua e supporto professionale al personale ospedaliero;

- promozione, facilitazione e supporto all'associazione di esperienze di volontariato internazionale presso il Caritas Baby Hospital;

- realizzazione di incontri e iniziative con scuole, parrocchie, associazioni, gruppi informali per il confronto sul tema della cultura della Pace, del dialogo interculturale e interreligioso;

- realizzazione di raccolte di indumenti, farmaci, giocattoli da consegnare al Caritas Baby Hospital.

Ai sensi dell'articolo 6 CTS, l'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti dall'apposito Decreto ministeriale. L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo che ne documenterà il carattere secondario e strumentale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 CTS, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 CTS.

L'associazione esercita, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, in via principale le attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopra descritte.

#### **ART. 6 Ammissione degli associati**

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche e le persone giuridiche (quest'ultime purché Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro nel rispetto e nei limiti di cui all'art. 32 del CTS) che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. Lo status di associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

#### **ART. 7 Diritti e doveri degli associati**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi (se maggiorenni);
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- esaminare i libri sociali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno 10 (dieci) giorni nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto in assemblea ad un voto.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Con un regolamento interno l'associazione disciplina i tempi e le modalità con cui gli associati sono tenuti alla corresponsione delle quote sociali nonché i criteri di accertamento della condizione di regolarità nel pagamento delle quote sociali atte ad assicurare agli associati la piena partecipazione in Assemblea.

#### **ART. 8 Perdita della qualifica di associato**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha efficacia per semplice presa d'atto da parte del Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Entro 30 (trenta) giorni dalla data della delibera di esclusione, l'interessato può fare appello all'assemblea.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili

e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

#### **ART. 9 Gli organi sociali**

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo
- Presidente;
- Organo di revisione (eventualmente costituito al verificarsi delle condizioni richiamate dal CTS);
- Organo di controllo (eventualmente costituito al verificarsi delle condizioni richiamate dal CTS).

Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione, ove nominato, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

#### **ART. 10 L'Assemblea**

L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. L'assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno dieci (10) giorni nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto a un voto. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato può essere portatore di un numero massimo di 3 (tre) deleghe.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno. La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

Tale comunicazione può avvenire con più mezzi (lettera, e-mail, sito internet, pagina Facebook, SMS, Whatsapp) e comunque in modo tale da garantire la certezza della comunicazione, spedita e divulgata almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le modalità stabilite nel Regolamento interno.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

#### **ART. 11 Compiti dell'Assemblea**

L'assemblea:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- b) approva il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo nonché il bilancio sociale, ove richiesto, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- d) nomina e revoca, quando previsti, l'organo di controllo nonché il soggetto

incaricato della revisione legale dei conti;  
e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;  
f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;  
g) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di rigetto delle richieste di ammissione e di esclusione dall'associazione;  
h) determina annualmente la quota sociale;  
i) approva l'eventuale regolamento dell'associazione;  
j) delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio residuo in conformità agli artt. 9 e 63, c. 4 e c. 5, del CTS  
k) delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione  
l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

#### **ART. 12 Assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

#### **ART. 13 Assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto in prima convocazione con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in entrambi i predetti casi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega; gli stessi quorum si applicano alle delibere di trasformazione, fusione o scissione. Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

#### **ART. 14 Consiglio direttivo**

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 5 (cinque) a 9 (nove) eletti dall'assemblea tra gli associati e tra le persone candidate, tra i propri soci, dagli enti associati, per la durata di anni 3 (tre) e sono rieleggibili per massimo 3 (tre) mandati consecutivi. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Tutti i consiglieri sono eletti dall'Assemblea, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto e nel Regolamento.

Il numero dei consiglieri da eleggere viene deliberato dall'assemblea all'inizio dei lavori assembleari.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più componenti del Consiglio Direttivo vengano a mancare, lo stesso Consiglio provvede alla loro sostituzione designando il primo dei non eletti e i nuovi nominati rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.

In caso di mancanza o indisponibilità di non eletti, il Consiglio Direttivo convocherà quanto prima l'Assemblea dei soci per l'elezione del componente, o dei componenti, del Consiglio Direttivo venuto a mancare e il nuovo nominato

rimane in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.

Qualora, per qualsiasi motivo, il numero dei consiglieri in carica si riduca a meno della metà l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato; i componenti del Consiglio rimangono comunque in carica sino a che non siano stati nominati i loro successori.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per 4 (quattro) sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono dichiarati decaduti con delibera del Consiglio stesso, e non potranno candidarsi a ricoprire tale carica per il successivo mandato.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta, elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice-Presidente.

Il Consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Consiglio dovrà riunirsi entro 15 (quindici) giorni.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'Assemblea in conformità al presente statuto;

b) redigere il piano annuale, l'eventuale bilancio preventivo, il bilancio consuntivo, e l'eventuale bilancio sociale sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea;

c) predisporre e approvare eventuali Regolamenti di gestione;

d) curare l'organizzazione di tutte le attività della associazione;

e) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente (nei limiti consentiti dal CTS), l'avvio di collaborazioni e consulenze nonché adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;

f) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;

g) deliberare in merito all'ammissione e all'esclusione degli associati nonché esercitare ogni altra competenza riconosciuta dalla legge o dallo statuto.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, a tale scopo nominato dal Presidente fra i presenti, anche non componenti il Consiglio.

#### **ART. 15 Il Presidente**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e la rappresenta sia di fronte a terzi che in giudizio. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi.

Il Presidente dura in carica per 3 (tre) anni e cessa per scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Al Presidente inoltre compete:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
- c) esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

L'impedimento del Presidente deve essere comunicato al Consiglio Direttivo, il quale con delibera ne prende atto disponendo l'assunzione dei suoi poteri in capo al Vicepresidente.

#### **ART. 16 Organo di controllo**

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del CTS.

L'organo di controllo è nominato dall'Assemblea tra soggetti che siano in possesso di adeguata competenza organizzativa-economico-contabile e può essere anche monocratico.

L'organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 17 Organo di Revisione legale dei conti**

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del CTS. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

#### **ART. 18 Risorse economiche**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del CTS.

#### **ART. 19 I beni**

I beni dell'associazione sono beni immobili e beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

#### **ART. 20 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del CTS nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio,

comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

L'Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'associazione e con i principi del CTS.

#### **ART. 21 Bilancio**

I documenti di bilancio sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del CTS e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

#### **ART. 22 Bilancio sociale**

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del CTS.

#### **ART. 23 Convenzioni**

Le convenzioni tra l'associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del CTS sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente quale suo legale rappresentante.

#### **ART. 24 I Volontari**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

#### **ART. 25 Personale retribuito**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari, fermo restando la prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione stessa.

#### **ART. 26 Devoluzione del patrimonio**

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo,

dopo l'esaurimento della liquidazione, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico di cui all'art. 45 del CTS, ad altri enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del CTS, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

**ART. 27 Rinvio**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal CTS e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

F.to Emilio Bonato

F.to Emanuele De Micheli Notaio (L.S.N.)